



TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di animali di reddito

Richiedente (detentore del veicolo)



I veicoli di seguito elencati corrispondono a degli autocarri con la forma di carrozzeria „veicoli per il trasporto di bestiame“ oppure di trattori a sella sulla cui licenza di circolazione figura la menzione „può essere impiegato soltanto per il trasporto di bestiame“.

Questi veicoli vengono **esclusivamente** utilizzati per i trasporti di bestiame. Un diverso impiego dei veicoli corrisponde ad un'infrazione nel senso dell'articolo 20 capoverso 1 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ([LTTP; RS 641.81](#)) e comporta la revoca dell'agevolazione. Le modifiche d'impiego vanno notificate immediatamente a detta divisione.

Rimorchi / semirimorchi: essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi devono quindi assolutamente avere la forma di carrozzeria «trasporto di bestiame». Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi **decade** il diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale.

N. di matricola

Targa di controllo

Genere di veicolo e forma di carrozzeria

Data

Persona responsabile

Persona di contatto

E-Mail

Per la direttiva e gli indirizzi vedi al tergo

Agevolazione autorizzata dal

Incartamento

Data

Tasse sulla circolazione

Direttiva «trasporti di animali di reddito»

In base all'articolo 97 dell'Ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante ([OTTP, RS 641.811](#)) l' UDSC emana la seguente direttiva.

1 Basi legali

OTTP Articolo 10 capoverso 1 lettera c e articolo 11

LTTP Articolo 20 capoverso 1

2 Definizioni

2.1 Animali di reddito

Per animali di reddito s'intendono:

- gli animali della specie bovina
- gli animali della specie equina (ma non in veicoli per trasporto di cavalli)
- le pecore e le capre
- gli altri animali di reddito (bisonti, daini, cervi, lama e alpaca)
- i maiali
- i volatili
- i pesci da reddito

2.2 Veicoli per il trasporto di bestiame

Per veicoli per il trasporto di bestiame s'intendono:

- i veicoli la cui licenza di circolazione menziona la forma di carrozzeria «trasporto di bestiame»
- i trattori a sella destinati **esclusivamente** ai trasporti di bestiame sulla cui licenza di circolazione figura la menzione «Può essere impiegato soltanto per il trasporto di bestiame»
- i veicoli destinati al trasporto di volatili o di pesci con una struttura speciale che tenga conto delle norme relative alla protezione degli animali e all'igiene (le strutture speciali devono essere documentate mediante foto e/o disegni di costruzione)

3 Impegno

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all' UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente.

L' UDSC applica l'aliquota ridotta per principio a partire dalla data in cui l'impegno perviene all' UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata.

Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, Bùs, FL, GL, LU, NW, OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH	AG, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, SZ, TI, VD, VS	Veicoli stranieri
--	---	----------------------

Per principio, la richiesta dev'essere trasmessa elettronicamente

Per Posta:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Tasse sulla circolazione
Taubenstrasse 16, 3003 Berna